

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 1 del mese di Maggio dell'anno 2024 alle ore 16,00 presso la sede operativa dell'Associazione sita in Prato (PO) Via Traversa Pistoiese, 1, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento Statuto dell'associazione alle norme del D.Lgs 36/2021 cosiddetta "Riforma dello Sport";

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Luca Vairo, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Ceni David a svolgere le funzioni di Segretario, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 10 associati in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In merito al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha introdotto una serie di norme che vanno ad intervenire nella normativa e nella vita delle Associazioni sportive dilettantistiche come la nostra (e di altri soggetti che operano nel campo sportivo).

Conseguentemente è necessario, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (che permetterà di continuare ad usufruire anche di agevolazioni fiscali e previdenziali), apportare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21.

Il Presidente comunica inoltre ai presenti, che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, dovrebbero essere esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21. Il Presidente si riserva di controllare che effettivamente sia applicabile l'esenzione.

Il Presidente procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto sociale sottolineando quelle che sono le modifiche che si vengono ad introdurre.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente, prendono la parola alcuni soci per chiedere alcuni chiarimenti.

Al termine della discussione, l'Assemblea soci, all'unanimità dei presenti,

delibera

di:

- approvare il nuovo Statuto sociale illustrato dal Presidente, che viene allegato al presente Atto e di cui forma parte integrante.
- Di dare mandato al Presidente di depositare presso la sede sociale lo Statuto mettendolo così a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta;
- Di dare mandato al Presidente di procedere alla registrazione dello Statuto presso gli uffici competenti;
- Di dare mandato al Presidente di procedere al deposito dello Statuto presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche procedendo così alla richiesta di iscrizione in tale registro.
- Di comunicare il nuovo Statuto sociale anche a tutti gli Organismi Sportivi cui l'Associazione Tocatango è affiliata.
- Di dare al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, per effettuare quanto indicato nei punti precedenti e tutti gli ulteriori ed eventuali adempimenti che si renderanno necessari per realizzare quanto sopra.

Alle ore 17.00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE BORGO SAN LORENZO
ATTO REGISTRATO IL 26-06-2024 AL
N. 157 ESATTI EURO

SDN 153

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Francesco Gentile



STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica TOCATANGO"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'associazione denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica TOCATANGO"**.
 2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
 3. L'associazione ha sede legale in Prato (PO) - Via Filippo Filugelli, n. 9 ma potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.
 4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
 2. L'associazione aderirà all'Ente di promozione sportiva o alla Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore che sarà scelto dall'Associazione stessa, di cui rispetterà conseguentemente lo Statuto e di cui condividerà le finalità istituzionali.
- 

3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti dell' Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi dell' Ente di Promozione Sportiva o Rete di associativa affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricreative, culturali e sociali mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;

- operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- sviluppare l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della danza e del ballo, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive, anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; con particolare attenzione alla promozione e l'esercizio del tango argentino in ogni suo aspetto: danza, musica, poesia, cultura e storia;
- operare l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica anche tramite l'istituzione di centri di attività motoria e di avviamento allo sport;
- operare l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive.

3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto:

- l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive della danza e del ballo, con particolare attenzione alla promozione e l'esercizio del tango argentino in ogni suo aspetto: danza, musica, poesia, cultura e storia, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

- la promozione e gestione di corsi di tango argentino di ogni livello e di ogni stile: principianti – intermedi- avanzati sia con istruttori dell'Associazione sia con istruttori esterni;
 - la promozione e gestione di corsi di ballo Folcloristico Argentino;
 - l'organizzazione e lo svolgimento di Pratiche, serate di ballo (milonghe), festivals, seminari e qualsiasi altro evento avente ad oggetto la conoscenza e la diffusione del tango argentino;
 - l'organizzazione e svolgimento di corsi di Yoga;
 - l'organizzazione e svolgimento di corsi di Tai Chi;
 - l'organizzazione e svolgimento di corsi di Pilates;
 - l'organizzazione e svolgimento di corsi di Spagnolo;
 - l'organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e preparazione all'insegnamento del tango argentino;
 - l'organizzazione e svolgimento di gare- campionati e contest di Tango Argentino;
 - la somministrazione di bevande e cibo durante i corsi e/o durante le manifestazioni organizzate dall'associazione, fatto salvo il rispetto delle regole di legge per lo svolgimento di tali attività.
4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può inoltre:
- collaborare con altre associazioni o enti di promozione sportiva al fine della realizzazione delle finalità sopraindicate e dell'attività previste dall'oggetto sociale;
 - Contrarre sponsorizzazioni;
 - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
- l'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dall'organo di amministrazione, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
 - di voler partecipare alla vita associativa;
 - di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
 - di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione e/o Ente Sportivo Nazionale cui intende affiliarsi;
 - di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Per tutti i soci dell'associazione il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alle Federazioni o enti sportivi di riferimento saranno richiesti per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per i minori è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i minori il voto viene esercitato dal genitore o da chi ne fa le veci. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

Le quote associative, stabilite annualmente dall'Organo Amministrativo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dall'Organo amministrativo pena la perdita della qualifica di socio.

3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile (ne in caso di recesso ne in caso di perdita della qualifica di aderente) e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla Federazione e/o Ente Sportivo Nazionale cui intende affiliarsi riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare i contributi deliberati dall'organo di amministrazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere riconosciuti oltre ai premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche indennità di trasferta e rimborsi spese (effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata) e/o forfetari (comunque per entrambi entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione), a cui si applica l'articolo 36, comma 7 DLG 36/2021.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

A fini esemplificativi ma non esaustivi, l'associato perde la qualifica di socio:

- a. per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato il recesso è rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio di amministrazione a mezzo email o lettera raccomandata.
- b. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - i. inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - ii. inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno se presente;
 - iii. inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione e/o Ente Sportivo Nazionale a cui è affiliata l'associazione;
 - iv. azioni lesive o che rechino danno all'Associazione;

- v. inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - vi. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - vii. condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - viii. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato a mezzo email o lettera raccomandata.
5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo.

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita al recapito risultante dal libro degli associati, mediante email inviata al recapito email risultante dal libro degli associati, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o nei locali dove si svolgono le attività dell'Associazione o in entrambi i casi.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o in delega, e delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione (consiglio direttivo) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. L'organo di amministrazione resta in carica per la durata di un quadriennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Non possono far parte dell'Organo di amministrazione persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione e/o Ente Sportivo Nazionale cui intende affiliarsi.
5. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno, o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
6. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica, al recapito email specificato dal consigliere, almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. In caso di comprovata urgenza, la convocazione dell'organo di amministrazione potrà essere fatta, con le stesse modalità, con un preavviso di 24 ore.
7. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'organo di amministrazione.

8. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. In difetto di tali formalità e termini, l'organo di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

11. Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

12. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

13. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

14. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- determina l'ammontare annuo della quota sociale e le eventuali quote suppletive e/o aggiuntive, ed i relativi termini di pagamento.

- predisporre il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali, contabili e fiscali di sua competenza,
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

15. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto all'Organo di amministrazione, i componenti dell'Organo stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno dell'Organo, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

16. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 19

(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative ordinarie;
 - quote associative suppletive e/o aggiuntive dei soci;
 - donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali e/o contributi da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da attività comunque connesse agli scopi istituzionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
 - entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - rendite patrimoniali di qualsiasi natura;
 - entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - rimborsi da convenzioni.
 - ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo amministrativo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

ART. 20

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione durano 12 mesi, si aprono il primo settembre e si chiudono il trentuno agosto dell'anno successivo. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è pertanto annuale e decorre dal primo di settembre di ogni anno e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 27

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

